

Legge
d'applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e
le sciovie esonerati dalla concessione federale
(LFun)

(del 9 aprile 2018)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7482 del Consiglio di Stato,

decreta:

Competenza

Art. 1 Il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

Tassa d'autorizzazione

Art. 2 ¹Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

²L'importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell'impianto.

Spese di controllo

Art. 3 ¹Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

²L'importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell'impianto.

Tasse di cancelleria

Art. 4 Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.

Esigibilità

Art. 5 ¹Le tasse sono dovute dal proprietario dell'impianto.

²Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

Contravvenzioni

Art. 6 ¹Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi.

²Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Abrogazione

Art. 7 La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 8 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore¹.

Pubblicata nel BU **2018**, 253.

¹ Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.